

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 27

Adunanza 11 luglio 2006

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI COLLEGNO - VARIANTE PARZIALE N. 5  
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 698 – 216095/2006

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

Sono assenti gli Assessori CINZIA CONDELLO e SILVANA SANLORENZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia. Premesso che per il Comune di Collegno:  
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 10-9436 del 26/10/2003;
- ha apportato alcune correzioni alle Norme Tecniche di Attuazione e ha preso atto delle modifiche apportate “*ex officio*” dalla Regione Piemonte all'atto dell'approvazione del Piano Regolatore, mediante la procedura dell'art. 17, comma 8, L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ha approvato quattro Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C.;
- ha assunto, con D.C.C. n. 5 del 19/01/2006 e n. 24/02/2006 la Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive per l'insediamento di una grande struttura di vendita in zona “Cascina Canonica”;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 54 del 23/05/2006, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 30/05/2006, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal succitato settimo comma;  
(Prat. n.072/2006);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 41.948 abitanti nel 1971, 46.578 abitanti nel 1981, 47.161 abitanti nel 1991 e 46.641 abitanti nel 2001. Il trend demografico evidenzia, dopo il “boom” degli anni ’60-’70, una crescita costante, in lieve flessione nell’ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.829 ettari di pianura;
- risulta compreso nel *Circondario di Torino*, sub-ambito “*Torino*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- sistema produttivo: è individuato dall’art. 10.3 delle N.T.A del P.T.C. nel “*Bacino produttivo di Rivoli*”;
- è individuato dal P.T.R. e confermato dal P.T.C. come “*Centro Storico di media rilevanza*”;
- è l’Ente Promotore del *Patto Territoriale della zona Ovest* (insieme ad altri 10 Comuni, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni), il Soggetto Responsabile è la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalla Tangenziale Nord, dalla S.S. n. 24 della Valle di Susa (ora di interesse provinciale), dalle S.P. n. 8, 176, 177 e 239;
  - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Modane e dispone di una stazione importante per quanto riguarda il pendolarismo da e verso il capoluogo, individuata dal vigente P.T.C. quale nodo di interscambio di tipo C1 (porta del Sistema Metropolitano);
  - nella zona di Corso Francia - Via De Amicis si attesta la tratta terminale ovest della linea metropolitana 1 ed il deposito della medesima linea;
  - il suo territorio, nella porzione a nord rispetto alla tangenziale è interessato dal progetto della linea AC/AV Torino-Lione;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Fiume Dora Riparia il cui tracciato è compreso nell’elenco dell’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d’acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico evidenzia una porzione del territorio comunale (pari a circa 150 ettari) ricadente nelle fasce A, B e C; è presente un limite di progetto tra le fasce B e C della lunghezza di 0,789 Km;

(per ulteriori dati informativi si vedano le “*schede comunali*” allegate agli elaborati del P.T.C.); preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 54 del 22/03/2006 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione C.C. n. 54/2006 testè citata e con i relativi allegati tecnici, nell’ottica della valorizzazione e della rivitalizzazione del Parco C.A. Dalla Chiesa, che vede tra l’altro la localizzazione di un polo liceale, a progetto congiunto Comune e Provincia, (utilizzo padiglioni esistenti e nuovo edificio uso palestra), propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, nel rispetto dei caratteri storico-insediativi, dei vincoli della normativa, sia urbanistica che edilizia scolastica e delle destinazioni previste, finalizzate all’inserimento di nuova edificazione a carattere stabile (palestra):

- esclusione dell’area di impianto della Certosa dalla possibilità di nuova edificazione, al

- fine del mantenimento delle caratteristiche compositive urbanistiche ed architettoniche;
- rispetto della struttura insediativa ed indicazione degli assi rettori della forma urbana e delle pertinenze storiche documentate (spazi verdi con essenze arboree di pregio);
  - indicazione di due localizzazioni per la realizzazione della palestra, tra quelle ritenute opportune a recepire gli indirizzi sopra riportati, da approfondire e concordare in sede di progettazione architettonica;
  - modifica della destinazione d'uso di Villa 4 (Liceo "M. Curie") e di Villa 6, quest'ultima di prossima acquisizione per l'ampliamento del complesso scolastico, da servizi art. 21 lett. b - *attrezzature comuni* a servizi art. 22 - *istruzione superiore dell'obbligo*;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14/07/2006;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 03/07/2006;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare che, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 del Comune di Collegno, adottato con deliberazione C.C. n. 54 del 23/05/2006, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica,

rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;

3. di trasmettere al Comune di Collegno la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale  
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta